

Intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - procedimenti sommari - d'ingiunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6503 del 12/03/2024 (Rv. 670398-01)

Decreto - opposizione - Chiamata in causa del terzo ad opera dell'opponente - Autorizzazione del giudice - Necessità - Citazione diretta del terzo chiamato - Esclusione - Costituzione in giudizio del chiamato - Sanatoria - Esclusione - Fondamento.

L'opponente a decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato; né la costituzione in giudizio del chiamato può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l'atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6503 del 12/03/2024 (Rv. 670398-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_269